



DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992 e alla L.R. 124/1998.

**Art. 1
Oggetto.**

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto le modalità per l'accesso (esame e iscrizione di diritto) e lo svolgimento della prova di idoneità valevole ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e alla legge regionale 7 novembre 1998, n. 124.

**Art. 2
COMMISSIONE – composizione e funzionamento.**

1. La commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli di cui all'art. 1 della L.R. n. 124/1998, istituita presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta regionale – via Catullo n. 39 Pescara, è così composta:

- a) Dirigente in servizio presso il Servizio Trasporto Pubblico, o suo delegato, che la presiede;
- b) quattro dipendenti del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
- c) esperto del settore nautico, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione proceda all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.

2. La Commissione:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione medesima;
- b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'esame;
- c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente;
- d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti. I componenti della Commissione, interni al Dipartimento, operano a titolo gratuito, pertanto non è loro corrisposto alcun compenso o rimborso spese. Al componente esperto nautico è riconosciuto un gettone di presenza ai sensi della normativa vigente in materia.

4. I componenti della Commissione si astengono dallo svolgere l'attività connessa al ruolo in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

**Art. 3
Organizzazione del calendario degli esami.**

1. Le sessioni d'esame si tengono mediamente una volta al mese, con esclusione del mese di agosto.

2. La Commissione stabilisce le date delle sessioni d'esame dandone opportuna informazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo.



3. Al fine di consentire l'istruttoria sui requisiti previsti per l'ammissione all'esame, contestualmente a ciascuna data viene reso noto anche il termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

4. Per la sezione natanti, la data di esame, fra quelle indicate, è subordinata alla presenza del componente esperto; le domande ammissibili sono pertanto inserite nella prima sessione utile nella quale è verificata la presenza del componente esperto.

Art. 4

Requisiti di partecipazione all'esame.

1. Possono partecipare all'esame coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 2 della L.R. 124/98:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;

b) essere residenti o aver eletto domicilio professionale in un Comune compreso nel territorio della Regione Abruzzo;

Avvertenza:

Per **domicilio professionale** si intende il luogo dove viene svolta un'attività lavorativa riconducibile al soggetto richiedente l'iscrizione. Per documentare il domicilio professionale possono essere allegati, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:

- numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese o numero REA da cui risulti la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa che abbia sede legale o operativa in una delle quattro province;
- copia del contratto di lavoro dipendente e modello UNILAV;
- ogni altra eventuale documentazione adeguatamente comprovante che il richiedente ha il domicilio professionale in un comune della Regione Abruzzo preesistente alla domanda.

c) aver assolto agli obblighi scolastici;

Avvertenza:

per i nati entro il **31/12/1951** l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età;

per i nati **dall'01/01/1952 al 31/12/1984**, l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età.

Per i nati dal **01/01/1985 al 31/12/1992** l'obbligo scolastico si intende assolto con l'ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età.

Per i nati dal **01/01/1993** ai sensi del DM 139/2007 (in attuazione dell'art. 1 comma 622 L. 296/2006) l'obbligo scolastico è stato portato a dieci anni e si intende assolto con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. In mancanza si intende assolto con l'ammissione al terzo anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età.

Coloro che hanno conseguito il **titolo di studio all'estero** non possono autocertificarlo e l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve essere dimostrato:

c1) con **Dichiarazione di Valore (1)** del titolo di studio, rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel Paese in cui è stato conseguito;

c2) **ovvero con Equipollenza (2)** del titolo di studio straniero con quello richiesto per i cittadini italiani.

(1) la dichiarazione di valore che segue il titolo tradotto con autentica di firma non implica alcun riconoscimento, equipollenza o omologazione del titolo di studio a cui fa riferimento; è un documento di natura esclusivamente informativa mirante a fornire, riguardo al titolo estero, ogni elemento utile per consentire alle autorità italiane competenti una valutazione del titolo estero ai fini del suo riconoscimento nell'ordinamento italiano ai sensi della normativa vigente);

(2) L'equipollenza, che equivale al riconoscimento del titolo di studio scolastico (non universitario) conseguito all'estero, può essere richiesta da:

- cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero
- cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- cittadini di Stati membri dell'Unione Europea
- cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
- cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)



d) essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
d.1) patente di guida e certificato di abilitazione professionale necessari alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizio, secondo lo schema seguente:

A) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura, patente di guida della categoria B o superiore e certificato di abilitazione professionale del tipo KB;

B) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarozzetta (triciclo), patente di guida della categoria A o superiore e certificato di abilitazione professionale del tipo KA o KB;

C) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi o noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale o velocipedi, patente di guida di categoria A o superiore.

e) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:

1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) dichiarati falliti ¹;

3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) – (si veda ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Avvertenza:

la verifica del requisito morale avviene sempre con richiesta, da parte della Commissione al competente ufficio del casellario giudiziale presso le Procure della Repubblica, del certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*» (1).

Il requisito morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione civile. Non si intenderà soddisfatto in nessun altro caso (es: sospensione condizionale della pena o estinzione del reato). Per i soggetti assoggettati a liquidazione giudiziale si applica quanto previsto dall'art. 236 del D.lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" che stabilisce che «con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima»;

(1) Il certificato generale del casellario giudiziale richiesto ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 313/2002 contiene tutte le iscrizioni riferite quindi anche quelle collegate ai provvedimenti per i quali è prevista la non menzione. Il certificato richiesto dal privato può non contenere tutti i provvedimenti che, al contrario, sono indicati nel certificato generale richiesto dalla P.A. ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 313/2002.

3. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame scelta e mantenuti sino al termine della prova. Il difetto

¹) Per effetto dell'art. 349 comma 1 del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, che ha disposto la sostituzione terminologica, ora "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale". Nei moduli di domanda pertanto sarà indicato di non essere stato dichiarato "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale".



dei requisiti indicati comporta, da parte della Commissione, il diniego della partecipazione alla sessione d'esame o l'annullamento della eventuale prova sostenuta.

4. I candidati in possesso di certificazione di DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) possono, presentando copia della certificazione, richiedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte fino ad un massimo del 50% del tempo assegnato per la prova ed eventuale assistenza ai fini di una migliore comprensione del testo di esame.

5. La Commissione nella riunione diretta alla verifica dei requisiti dispone alla luce della certificazione le misure aggiuntive ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e nell'ambito delle modalità individuate dal Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021 adottato dal Ministero della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per la Disabilità.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione di diritto.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 25/2007 possono richiedere l'iscrizione di diritto alla sezione autoveicoli coloro che, fermo restando i requisiti di cui al precedente articolo, siano in possesso della patente di guida della categoria D e del certificato di abilitazione professionale (CQC PERSONE) in corso di validità. La carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale del tipo KB e quello di KA come stabilito dall'articolo 1 comma 4, del decreto dirigenziale 17 aprile 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6

Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda di ammissione all'esame, ovvero di iscrizione di diritto, deve essere compilata in ogni sua parte conformemente al modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Servizi erogati e nell'area tematica Trasporti.

2. La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e accompagnata dalla prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. La domanda può essere trasmessa all'indirizzo pec del Servizio DPE005 dpe005@pec.regione.abruzzo.it, ovvero all'indirizzo di posta ordinaria dpe005@regione.abruzzo.it oppure consegnata personalmente all'Ufficio Trasporto Pubblico non di linea – Qualità mobilità su gomma.

4. La sottoscrizione della domanda vale anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Commissione valuta la regolarità delle domande accertando la sussistenza dei requisiti professionali e morali di cui alla L.R. n. 124/1998 indispensabili in capo al richiedente acquisendo, in particolare, il certificato del casellario giudiziale. Nel caso di domande incomplete, la partecipazione all'esame è sospesa fino alla completa regolarizzazione.

5. L'ammissione all'esame, con indicazione di luogo, data e orario di presentazione, è comunicata all'interessato all'indirizzo e-mail/pec indicato nella domanda.



6. Le comunicazioni sul sito istituzionale della Regione – area tematica Trasporti – hanno valore di notifica agli interessati.

7. Eventuali interlocutorie relative a motivi che non consentono l'ammissione all'esame ovvero la dichiarazione di idoneità ai fini dell'iscrizione di diritto sono comunicate, in mancanza di indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso raccomandata AR.

Art. 7 **Modalità di svolgimento dell'esame.**

1. L'esame si svolge con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento. Gli atti afferenti alla seduta di esame (schede quiz e graduatoria finale) vengono adottati e approvati dalla Commissione e il verbale relativo alla seduta viene approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

2. Ai sensi e per gli effetti della DGR. 22 gennaio 2025, n. 9 (pubblicata sul BURA ord. n. 8 del 26 febbraio 2025), l'esame consiste in una prova scritta che si svolge sottoponendo a ciascun candidato **venti** quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:

- a) Legislazione vigente in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla legge n. 21 del 1992 e alla L.R.124/98 (per tutte le sezioni).
- b) Nozioni di contratto di trasporto: aspetti riguardanti il trasporto di persone e la responsabilità del vettore, normativa fiscale (per tutte le sezioni).
- c) Nozioni inerenti il Codice della Strada (sezioni autovetture, motocarrozze, veicoli a trazione animale, velocipedi);
- c1) Nozioni inerenti il codice della Navigazione (per la sez Natanti);
- d) Nozioni inerenti l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare in caso di incidente (primo soccorso) (per tutte le sezioni);
- e) Nozioni elementari di conoscenza della lingua inglese (per tutte le sezioni);
- f) Elementi conoscitivi del territorio della regione con particolare riferimento a luoghi di maggiore interesse turistico, artistico e naturalistico (per tutte le sezioni).

3. Il tempo a disposizione del candidato è di **40 minuti** e l'esame si intende superato se non vengono commessi più di quattro errori. La correzione è considerata errore.

4. Per ogni prova il peso percentuale relativamente alle domande di cui alle lett. e) e f), di cui al precedente punto 2, non sarà superiore rispettivamente al 5% (1 domanda per materia) sul totale dei quiz somministrati;

5. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento, di patente e di Certificato di Abilitazione Professionale in regola.

6. Il candidato assente il giorno della prova, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, è escluso dall'esame.

7. In caso di impossibilità a presentarsi il giorno dell'esame, il candidato dovrà far pervenire alla Commissione, entro e non oltre la data prevista per l'esame, una comunicazione scritta accompagnata da copia di un documento di identità. In caso di urgenza la comunicazione può



essere fatta anche telefonicamente. In tal caso dovrà essere regolarizzata entro 2 giorni dalla comunicazione verbale con successiva nota scritta accompagnata da documento di identità. In caso di assenza il giorno dell'esame, dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione, il candidato verrà riconvocato per la prima sessione utile, senza necessità di presentare nuova domanda e di assolvere al pagamento dei diritti di segreteria. Detta facoltà può essere esercitata per una sola sessione consecutiva.

8. In caso di assenza ingiustificata per poter sostenere l'esame il candidato dovrà presentare una nuova domanda con conseguente nuovo assolvimento del pagamento dei diritti di segreteria.

9. Resta fermo quanto stabilito all'art. 6 comma 5 della L.R. 124/1998: il soggetto che non ha superato l'esame può essere ammesso a ripetere la prova, decorso un periodo non inferiore a due mesi dalla data di svolgimento della prima prova. In tal caso, e per una sola volta, non è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.

9. Al termine della prova la Commissione procede alla correzione degli elaborati e predispone l'elenco dei candidati che hanno superato l'esame. A seguito del superamento dell'esame la Commissione provvederà a:

- a) comunicare agli interessati l'esito dell'esame;
- b) comunicare alla Camera di Commercio competente l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 8

Adempimenti successivi alla comunicazione di idoneità

1. Ai fini della materiale iscrizione al ruolo, nella sezione richieste, coloro che hanno ricevuto la comunicazione devono rivolgersi alla Camera di commercio competente.

2. Per esigenze attinenti ai controlli da parte della Camera di Commercio nonché della Commissione regionale relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. 124/1998 e s.m.i., al momento dell'iscrizione al ruolo, il richiedente è tenuto ad indicare un proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) con l'impegno di mantenerlo per tutta la durata dell'iscrizione. Il domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica, in analogia a quanto previsto dall'art. 16 comma 7 del d.l. 185/2008 che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. In caso di modifica o perdita dei requisiti ovvero di rinuncia all'iscrizione, l'interessato è tenuto a comunicarlo alla Camera di commercio che provvede alla cancellazione dal ruolo.

Art. 9

Valutazione contestazioni.

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



2. Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, competente a valutare le contestazioni aventi ad oggetto la prova di esame e ad adottare gli eventuali provvedimenti in regime di autotutela è la Commissione regionale per la formazione e conservazione del ruolo.

3. Le contestazioni sono presentate a mezzo di memoria indirizzata al Presidente della Commissione, in carta libera, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione successiva all'esito dell'esame.

10

Decorrenza e norma finale.

1. Il presente disciplinare si applica a decorrere a partire dalla sessione di esami prevista per il mese di settembre.

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 21/92 e alla L.R. 124/98 nonché quelle stabilite dalla DGR 9 del 22.01.2025.

Allegati:

Modulo 1 – domanda di partecipazione all'esame.

Modulo 2 – domanda iscrizione di diritto

Dichiarazione sostitutiva di certificazione DSA